

Il potere del popolo *per* il popolo e *sul* popolo; l'antichità classica come strumento di comprensione dei modelli istituzionali nella società digitale

ANDREA VENANZONI*

Abstract: *The use of metaphors in digital society has long since become foundational and substantive. In some cases, going beyond mere metaphors, legal and institutional models derived from the past are apparently adopted: this is the case of Greek direct democracy, often used to imagine the institutions of the digital and the overcoming of representative institutions. But in other cases, as in that of the Roman legal experience, the emergence of tools such as the legal person can also be considered an epistemological tool for understanding current digital-related dynamics. The essay analyzes similarities, divergences, suggestions, and potential dangers arising from this connection between the digital society and antiquity.*

Sommario

1. La democrazia nella Grecia antica. – 2. Il mito della democrazia diretta. – 3. Popolo e sistema istituzionale nell'ordinamento romano. – 4. La democrazia degli attori non-umani: una conclusione.

Parole chiave: Democrazia diretta, antichità classica, ordinamento costituzionale, Internet, società digitale.

Data della pubblicazione sul sito: 22 febbraio 2024

Suggerimento di citazione A. VENANZONI, *Il potere del popolo per il popolo e sul popolo; l'antichità classica come strumento di comprensione dei modelli istituzionali nella società digitale*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 1, 2024. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

* Dottore di ricerca in Discipline giuridiche nell'Università degli Studi "Roma Tre".
Indirizzo mail: andrea.venanzoni@uniroma3.it.

1. La democrazia nella Grecia antica

La storia della democrazia greca è prima di tutto una storia del concetto di popolo.

Ed è un punto di partenza concettualmente obbligato per chiunque voglia confrontarsi con le maglie del digitale, muovendo dalla prospettiva di insieme del popolo e delle istituzioni contemporanee chiamate a sintetizzare e proceduralizzare la sovranità emanante dal popolo stesso.

In questo senso la nota, forse anche abusata, metafora dell'*agora* digitale racchiude, come vedremo, alcuni punti di verità e altri che al contrario sembrano davvero fuorviare¹.

Il nesso stringente tra *demos*² e esercizio sovrano della forza e del potere, sintetizzabili nella *kratos*, e che oggi ricomprenderemmo al tempo stesso nel *genus* tanto esecutivo quanto legislativo³, ha nella antichità greca una delle sue più evidenti manifestazioni, oltre ad incarnare sovente uno dei punti di dibattito

¹ S. RODOTÀ, *Tecnopolitica*, Laterza, Roma-Bari, 1996, p. 6, sottolinea come mentre spesso il digitale ci porta a volgere lo sguardo ad Atene, in realtà sembra che maggiormente confacenti in termini descrittivi siano gli spazi istituzionali spartani, ove il processo decisionale avveniva soltanto per acclamazione, secondo una ferrea logica militare di inquadramenti e di gerarchizzazione.

Nella *Apella* spartana non vi era alcuna conta dei voti, ma valeva solo il ruggito di crescente intensità del popolo, mentre i candidati alla carica di Geronte erano rinchiusi in una stanza da cui non potevano assistere ma solo ascoltare le acclamazioni della folla.

² Non si è mancato di rilevare la matrice tendenzialmente ambivalente del termine *demos*, da un lato come popolo-comunità, una totalità sociale capace di includere nei suoi nessi costitutivi gli abitanti ateniesi partecipanti del potere politico-decisionale, ma dall'altro lato da intendersi e declinarsi come popolo-istituzione, in chiave separatistica, mediante una serie di connessioni di censo, di età, di provenienza etnica (le tribù), in questo senso R. OSBORNE, *Athens and Athenian Democracy*, Cambridge University Press, Cambridge, 2014, p. 39.

³ È ben nota la diffidenza nel riferire alla compagine ateniese la definizione di Stato, eppure lo stesso Platone era solito parlare di uno Stato come uomo in grande, a lasciar intendere la eccedenza del politico sul giuridico, PLATONE, *La Repubblica*, introduzione di F. Adorno, trad. it. di F. Gabrieli, Rizzoli, Milano, 1994, vol. I, p. 56.

Naturalmente ci troviamo davanti a un concetto di Stato in cui viene derivata la onnipotenza della decisione politica riferita all'uomo, da cui discende la logica pre-esistenza storico-concettuale dello Stato rispetto all'ordinamento. In questo senso, lo "Stato" greco ha poco in comune con la visione moderna della statualità che al contrario postula la integrazione dell'ordinamento nelle maglie dello Stato stesso a incarnarne la razionalità di fondo.

più accesi sulla legittimità⁴, sulla possibilità e sulla capacità popolare di governare⁵.

Talmente evidente e dirompente questo nesso da essere stato non casualmente avversato, tra gli altri, da Platone⁶ e da Aristotele⁷, che in quel potere vedevano una forza rabbiosa⁸, cieca e sorda, preda di viscerali ed estemporanei appetiti.

⁴ Il popolo concepito come fonte di legittimità del potere rappresenta una ricostruzione che origina dalla osservazione del cardine identitario che governava, in maniera rigidamente gerarchica e parcellizzante, le dinamiche fondanti della democrazia ateniese. In questo senso l'appartenenza al popolo non può essere letta e riguardata solo in una prospettiva istituzionale e di riconoscimento di un proto *status* di cittadinanza, bensì come elemento di adesione alla identità di un dato gruppo politico-sociale, L. MARCHETTONI, *Breve storia della democrazia. Da Atene al populismo*, Firenze University Press, Firenze, 2018, p. 3.

⁵ Rileva icasticamente, parlando di primitivismo democratico, Giovanni Sartori come l'idea di una democrazia diretta da intendersi come potere del popolo, un potere immediato, scevro di passaggi mediani, non tenga conto del fatto che essendo la democrazia un elemento relazionalmente intenso la corretta declinazione della democrazia diretta è o potrebbe essere potere del popolo *sul* popolo, indicando quindi con ciò la fondamentale espressione del potere concretamente esercitato e soprattutto della sorveglianza e del controllo, G. SARTORI, *Ingegneria costituzionale comparata*, Il Mulino, Bologna, 2013, p. 157.

⁶ PLATONE, *Gorgia*, 521, mette in scena un metaforico processo in cui una giuria di bambini questiona le azioni di un sapiente medico, accusato da un pasticcere; il medico, nonostante la sua sapienza e la oggettiva giustizia, articolata e motivata, delle sue argomentazioni verrà condannato, poiché la giuria di bambini si dimostrerà più attenta alle delizie promesse dal pasticcere piuttosto che alle scomode verità enucleate dal medico, dietro la cui fisionomia si può scorgere la reminiscenza di Socrate. Per Platone, la politica è un *genus* della tecnica, e come tale deve essere praticata ed esercitata dai sapienti, dai tecnici, da soggetti che abbiano non solo la competenza sapienziale per metterla in pratica ma che siano anche tetragoni e impermeabili alla corruzione.

⁷ ARISTOTELE, *Politica*, 1292a, a differenza di Platone la critica che in questo caso viene mossa alla democrazia è quella di allontanarsi in maniera radicale dal Nomos, per rendere sovrana solo la decisione della assemblea. Aristotele riduce ad unità l'opera dei demagoghi e una declinazione patologica del governo del popolo, visto come moltitudine informe, come massa, facilmente eccitabile. Dove le leggi non sono sovrane, prosegue Aristotele, appaiono i demagoghi perché allora diventa sovrano il popolo la cui unità è moltitudine, appunto, e sovrani diventano non i singoli cittadini ma l'assemblea come insieme totalizzante e organico dei cittadini scevri ormai della loro singolarità politica.

⁸ *Kratos* come veicolo di esercizio della violenza, della forza bruta, come propaggine quasi fisiologica del popolo è quanto sottolineato ad esempio in C. MOSSÈ, *Pericle. L'inventore della democrazia*, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 60.

Non sembra casuale, in termini storico-filologici, che una delle pochissime testimonianze di prosa attica sul popolo come cardine istituzionale giunta fino a noi⁹ sia rappresentata da un testo fortemente critico nei confronti del potere esercitato dal popolo.

Il termine stesso *demos* veniva, in Tucidide¹⁰ ad esempio, declinato come potere esercitato dalle classi meno abbienti, in un arco concettuale oscillante dalla classificazione censuaria¹¹ e sociale ad una definizione schiettamente offensiva che vedeva nel *demos* soltanto una massa esagitata di cittadini¹² senza volto.

⁹ ANONIMO ATENIESE, *La democrazia come violenza*, testo a cura di L. Canfora, Sellerio, Palermo, 1982. Era d'altronde A. de Tocqueville ad avvertire che l'attaccamento degli uomini per la libertà e per la eguaglianza fosse destinato a non intrecciarsi mai, seguendo coordinate e direttrici concettuali distinte, con la libertà mutevole, cangiante, ora ombrosa ora luminescente, mentre al contrario lo spirito ricercato nella eguaglianza si rendeva sempre eguale a se stesso, questo punto è tra gli altri sviluppato da P. COSTA, *Cittadinanza*, Laterza, Roma-Bari, 2005, p. 66.

¹⁰ È noto ad esempio come Tucidide dovesse riconoscere, parlando della demagogia, come lo stesso Pericle fosse in certa misura guidato dalla irrazionalità della massa popolare quando essa prendeva la parola nell'assemblea.

Nonostante il giudizio estremamente lusinghiero che Tucidide serbava per Pericle, gli appariva una distorsione decisionale inevitabile tanto la massa popolare era intrinsecamente incapace di formulare una linea guida politica coerente. Per questo, decenni dopo, Isocrate deciderà di escogitare l'oratoria fittizia, incardinandola in un percorso non politico-decisionale ma di selezione della classe dirigente, L. CANFORA, *La democrazia. Storia di un'ideologia*, Laterza, Roma-Bari, 2004, p. 41.

¹¹ Quell'autentico cantiere progettuale perennemente aperto e in evoluzione che fu la democrazia ateniese passò da un sistema strettamente censuario la cui architettura fu voluta da Solone, eletto Arconte, e che vide la distinzione in quattro classi sociali, i pentacosimedimni, i cavalieri, i zeugiti e i teti, a ciascuna delle quali corrispondeva una gradazione diversa di partecipazione alla vita politica ad un altro sistema, storicamente coincidente con l'esercizio del potere da parte di Clistene, il quale per parte sua abolì le quattro precedenti tribù censuali e le sostituì con dieci tribù a base territoriale, frazionando l'intero territorio dell'Attica in centotrentanove circoscrizioni.

Significativo rilevare come ciascuna di queste circoscrizioni prendesse il nome di *demos*, nel loro insieme *demi*. Era stato pertanto tracciata una burocratizzazione del riconoscimento del concetto di popolo, su base politico-amministrativa e connessa funzionalmente al dato territoriale, la cui funzione ultima era il riallineamento della coesione politica spezzando la differenziazione censuale precedente, D. STOCKTON, *The classic Athenian democracy*, Oxford University Press, Oxford, 1990, p. 57.

¹² Si è rilevato come il termine e il concetto stesso di cittadinanza, *koinonia*, origini dalla costruzione della *Polis* come centro proceduralmente segmentato di decisioni e di

Per molto tempo, onde evitare l'equivoco concettuale e semantico e soprattutto qualunque sfumatura potenzialmente deteriorante, in Grecia si era soliti parlare di *isonomia*, da intendersi questa come eguaglianza dei diritti politici¹³.

Successivamente il termine venne utilizzato sempre meno, e in seguito sopravanzato dal termine *demokratia*.

Eppure nonostante questa connotazione eminentemente negativa, il governo del popolo, con tutte le sue storture, i suoi difetti, le sue patologie, era da molti dei suoi critici considerato migliore rispetto alla oligarchia o alla tirannide.

Questo perché comunque l'espressione di esercizio pragmatico¹⁴ del potere popolare si estrinsecava nel voto diretto del cittadino¹⁵, all'esito di lunghi processi deliberativi, filtrati attraverso meccanismi che assommavano elementi che oggi

appartenenza e di identità, che tendevano e miravano a ricostituire un qualche centro di sovranità, dopo il crollo delle monarchie micenee.

Le migrazioni a ragnatela tra comunità e la loro sedimentazione nello spazio finito e limitato della *Polis*, intesa come città nel senso urbanistico ma anche come comunità istituzionale e al tempo stesso società, rendevano in questo senso la cittadinanza un meccanismo selettivo a funzionamento binario di accesso/esclusione. A differenza però della cittadinanza moderna, la quale riguarda la totalità di un dato ordinamento e dei soggetti ad esso appartenenti, la cittadinanza ateniese si atteggiava a pluristrutturazione del popolo, articolandolo in vari sotto-organismi politici, F. DE LUISE, *L'invenzione del cittadino e le aporie della cittadinanza democratica antica*, in F. DE LUISE (a cura di), *Cittadinanza. Inclusi e esclusi tra gli antichi e i moderni*, Edizioni del dipartimento di Lettere e Filosofia Università di Trento, Trento, 2018, pp. 7 e ss.

¹³ M.H. HANSEN, *La democrazia ateniese nel IV Secolo a. C.*, LED, Milano, 1991, p. 111.

¹⁴ Rilevava autorevolmente G. Capograssi la differenza archetipica tra la classica, vecchia modalità di intendere la democrazia diretta e una nuova, più moderna; la prima avrebbe delineato la prospettiva pragmatica del provvedere e decidere nei percorsi costitutivi della propria comunità, mentre al contrario la democrazia diretta moderna, e quindi il ruolo fondamentale del popolo nell'auto-insignirsi del potere di decidere, sarebbe consistita eminentemente nella focalizzazione della comunità ripartita in segmenti e centri da cui si sarebbe sviluppata organicamente l'azione sociale manifestante la volontà specifica su problemi legislativi e sulle loro soluzioni. Ne emerge pertanto che mentre la democrazia diretta ateniese era una democrazia del fare, connessa al decidere immediato, la democrazia diretta immaginata e cesellata dai moderni è una democrazia del chi deve decidere, intendendosi con ciò la definizione e la individuazione del soggetto capace di legiferare, e non più di fare e provvedere. G. CAPOGRASSI, *La nuova democrazia diretta*, in ID., *Opere*, Giuffrè, Milano, 1959, p. 478.

¹⁵ Ci ricorda S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2012, p. 380, come sia proprio questo il mito archetipico e di fondazione di Internet, un accesso immediato al voto, alla possibilità deliberativa.

definiremmo di *expertise* tecnica¹⁶ e con una serie di temperamenti e accorgimenti, come ad esempio il ricorso al sorteggio¹⁷, che dovevano servire per riequilibrare derive connesse a rendite politiche di posizione di un dato gruppo sociale.

¹⁶ I rischi di una potenziale deriva, ai limiti del cortocircuito tra estensione capillare delle potenzialità deliberative in capo al maggior numero possibile di cittadini e rischi di vigilanza e controllo in punta di quella medesima tecnologia che ha potenziato l'accesso alla possibilità partecipativo-espressiva, è ampiamente sottolineata da W.B.H.J. VAN DE DONK, I.TH.M. SNELLEN, P.W. TOPPS (a cura di), *Orwell in Athens. A perspective on Informatization and Democracy*, IOS Press, Amsterdam-Oxford-Tokyo-Washington, 1995.

¹⁷ La crisi o se si preferisce la obsolescenza delle istituzioni rappresentative contemporanee, ha portato in superficie la ripresa del concetto di sorteggio come meccanismo del tutto *super partes*, in un generale quadro di democratizzazione presuntivamente diretta e di assegnazione del potere deliberativo, superando almeno in apparenza la selezione rappresentativa dei soggetti legittimati, mediante elezione o comunque delega, ad assumere decisioni politiche.

Ad esempio, ricorrendo a modelli computazionali e con la applicazione del metodo fisico-scientifico alle discipline socio-istituzionali, si è delineata la fisionomia di un Parlamento del caso, basato in parte variabile su legislatori eletti a sorte, sul punto A. PLUCHINO, *Politici per caso: un modello di parlamento*, in AA.VV., *Democrazia a sorte. Ovvero la sorte della democrazia*, Malcor, Catania, 2012, pp. 131 e ss.

Il sorteggio molto spesso è un dispositivo funzionale alla neutralizzazione del conflitto tra fazioni e in questo senso venne riutilizzato anche in seno alle realtà sociali medievali, come ci ricordano N. URBINATI, L. VANDELLI, *La democrazia del sorteggio*, Einaudi, Torino, 2020, p. 58.

Il ritorno sulla scena del dibattito pubblico del sorteggio ha suscitato un vivo interesse, non fosse altro perché modula in chiave scientifica una larvata tensione che ha punteggiato, a più riprese e non in via incidentale, proposte promosse da movimenti politici come il M5S embricati tra dimensioni da democrazia diretta digitale e rin vigorimento del canone rappresentativo: il M5S sembra in questa prospettiva essersi abbeverato alla teorica di Brett Hennig, il quale nel volume *The End of Politicians: Time for a Real Democracy*, Unbound, London, 2017, chiede la composizione di una delle due Camere su base esclusivamente casuale.

Sul punto ampiamente, F. LANCHESTER, *Il sorteggio in campo politico come strumento integrativo delle attività delle assemblee parlamentari*, in *Nomos*, 2, 2016, specialmente pp. 4 e ss. per i rilievi su come queste proposte si incistino a tutti gli effetti in una deriva ontologica del canone democratico, a partire da teoriche sulla democrazia aziendalistica.

Non c'è alcun dubbio che il paradigma del sorteggio, sospinto dai processi di digitalizzazione su basi computazionali e quindi di un caso sotto condizione di efficienza economica e di *performance*, attecchisca maggiormente in società frammentarie, parcellizzate e pervase da un netto senso di sfiducia per le istituzioni.

Proprio questa espressione diretta, non mediata, del potere, ha portato, parzialmente¹⁸, in epoca illuministica a ingenerare un percorso concettuale di esaltazione della democrazia diretta ateniese vista come l'unica vera democrazia possibile¹⁹, in opposizione ai sistemi parlamentari capaci solo di alimentare l'illusione della libertà²⁰.

Naturalmente, uscendo dalla oleografia in alcuni casi agiografica di epoca illuministica²¹ o di matrice tedesca²², ci si rende conto di come il sistema ateniese

¹⁸ Giova infatti rammentare come di certo il modello ateniese abbia trovato notevoli patrocinatori, come Voltaire, D'Holbach, in parte Rousseau, ma la maggioranza degli ambienti illuministici al modello ateniese preferisse di gran lunga quello spartano e la Costituzione di Licurgo, come ci ricorda G. CAMBIANO, *Montesquieu e le antiche repubbliche greche*, in *Rivista di filosofia*, 65, 1974, pp. 93 e ss.

¹⁹ È noto peraltro come nel dibattito gius-pubblicistico e della scienza della politica ci si sia lungamente interrogati sul *continuum* concettuale tra democrazia moderna e democrazia ateniese, ponendo a verifica molto spesso proprio il formante basilare del popolo e del suo concetto di interfaccia tra ordinamento e statualità.

²⁰ In questo senso, si vedano le critiche di J. J. Rousseau al parlamentarismo inglese, ritenuto un abbaglio politico capace di rendere libero il popolo inglese solo nel momento di scelta dei suoi rappresentanti, salvo poi rifluire, ad elezione avvenuta, nella schiavitù, J. J. ROUSSEAU, *Il contratto sociale*, Einaudi, Torino, 1994, p. 127.

Appare significativo in questo senso come la mitografia della democrazia diretta digitale evocata da ampi settori di movimenti populistici contemporanei riprenda esattamente questa visione della democrazia greca senza però considerarne la strutturale complessità e la tendenziale pluri-strutturazione sociale: si tratta di una ricostruzione concettuale che mira alla semplificazione costitutiva degli elementi sociali e politici, elidendo in radice più che i costi di transazione politica i compromessi stratificati legati ai corpi intermedi e che rappresentano senza dubbio uno dei cardini di una matura democrazia pluralista.

In questa ottica più che cercare di ravvivare le obsolescenti istituzioni rappresentative si mira a una sorta di contatto diretto e schiettamente plebiscitario tra decisore di ultima istanza e una congerie di singoli individui, atomisticamente scomposti, un popolo frantumato nella sua totalizzante omogeneizzazione, deprivando di qualunque autocoscienza comunitaria e politica la figura unitaria di popolo.

In questa chiave di interpretazione, la procedura di formazione della decisione politica viene discorsivamente incardinata in una modalità-piattaforma che in ipotesi dovrebbe interconnettere tutti i cittadini, non più elettori ma decisori concreti.

²¹ Ampiamente sulla influenza esercitata sul pensiero illuministico e per una critica ad alcune semplificazioni proposte dagli ambienti rivoluzionari francesi del modello democratico ateniese, P. VIDAL NAQUET, *La Grecia nell'immaginario degli uomini della Rivoluzione*, in ID., *La democrazia greca nell'immaginario dei moderni*, Il Saggiatore, Milano, 1996, p. 222.

fosse decisamente più articolato²³ e problematico di quanto non si è voluto rappresentare.

2. Il mito della democrazia diretta

Quella greca era, empiricamente, una democrazia diretta in cui il diritto di voto competeva a una ristretta, ancorché ampia stanti i parametri demografici del tempo, minoranza²⁴.

Potevano votare infatti solo i cittadini maschi di età superiore ai venti anni, quindi gli adulti che godessero della cittadinanza ateniese – ciò elideva in radice la possibilità di partecipazione alla vita politica di una vasta fascia di popolo che in termini attuali dovremmo fisiologicamente qualificare, al netto della evidente semplificazione, quale popolazione.

Un altro aspetto, parimenti significativo, è rappresentato dal dato per cui il funzionamento effettivo del momento assembleare era reso possibile solo da un fenomeno che nella modernità viene considerato patologico, ovvero l'astensionismo.

E in questo si registrava una rottura nella unità, pretesa e presunta, del popolo. Popolo che al contrario si presentava frazionato in blocchi sociali omogenei, avvinti da interessi parziali e particolari, da comuni concezioni della collettività e del governo cittadino.

²² Come viene ricordato in storiografia, il modello di pensiero greco fu talmente sublimato e trasvalutato attraverso alcune correnti dell'idealismo germanico da aver posto le fondamenta della nuova Università prussiana fondata da Von Humboldt e da Fichte, una Università al cui interno gli studi storico-filologici legati alla dimensione della civiltà greca assunsero la connotazione del *Bildungsfundament* e determinando così un processo di egemonia culturale che ha portato a parlare di tirannia della Grecia sulla Germania, così C. ANTONI, *La lotta contro la ragione*, Sansoni, Firenze, 1942, p. 154.

Come ricorda autorevolmente Luciano Canfora, in questo momento storico lo studio della cultura greca, dei suoi modelli politici e istituzionali, divenne asse portante della architettura filosofica e istituzionale tedesca, tanto da far dire a von Wilamowitz che *il meglio dello spirito greco può comprenderlo solo chi sia di razza germanica*, L. CANFORA, *Cultura classica e crisi tedesca*, De Donato, Bari, 1977, p. 159.

²³ Come ci ricorda M. DOGLIANI, *Introduzione al diritto costituzionale*, Il Mulino, Bologna, 1994, p. 65, nella Grecia antica vigeva una inscindibile unità tra metafisica, etica e scienza della legislazione, come d'altronde chiaro e evidente dalla struttura delle Leggi di Platone.

²⁴ Nel IV secolo a. C. solo un decimo della popolazione di Atene risultava titolare di diritti politici, 30.000 persone su un totale di circa 300.000 residenti in Attica, un quinto della popolazione adulta, M.H. HANSEN, *La democrazia ateniese*, cit., p. 139.

Non è casuale, mi sembra, che già tra le nebbie del mito greco affondi la radice del dualismo intercorrente tra essere e dover essere come canoni di distinzione del diritto²⁵: canoni che possono consistere di una fusione ma anche di un conflitto e di una collisione.

L'astensionismo seguiva precise linee di condotta che finivano col determinare l'emersione di un ceto sociale egemone a scapito di un altro²⁶, arrivando ad incarnare una precisa strategia politica.

I blocchi sociali ateniesi, e che oggi potremmo definire *polarizzati*, si esprimevano su interessi che fondevano l'aspetto del bene della collettività e quello più peculiare della sfera particolare: le scelte astensionistiche in molti casi erano frutto di compromessi politici e di accordi o di manifestazioni espresse di forza.

Spesso, peraltro, si tende a obliare l'importanza della *Boulè*, il Consiglio dei Cinquecento, organo con importanti funzioni ordinali, posto che ad esso competeva materialmente la redazione non solo dei testi di legge ma anche l'impostazione stessa della discussione²⁷; la stessa *Boulè* vedeva i suoi lavori calendarizzati e organizzati da un sotto-organo, la *pritanìa*, connotata da un forte grado di tecnicismo²⁸.

Tra *Boulè* e *Ekklesia*²⁹ vi era un rapporto strettissimo e funzionale, con la prima a rivestire un ruolo primario capace di orientare almeno parzialmente il senso profondo della discussione.

Appare evidente come questo sistema decisamente complesso e articolato finisca quasi per scomparire nelle odierne narrazioni sulla democrazia diretta digitale che attingono come immaginario all'antica Grecia.

Ancor più latente è poi il riferimento alle responsabilità, che invece in Atene erano stringenti.

Per i magistrati³⁰ sussistevano l'obbligo continuo di rendiconto e una serie di responsabilità collaterali particolarmente intense, anche di natura criminale: ma è

²⁵ A. ALGOSTINO, *Diritto proteiforme e conflitto sul diritto. Studio sulla trasformazione delle fonti del diritto*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 15.

²⁶ L. CANFORA, *La democrazia. Storia di un'ideologia*, cit., p. 38.

²⁷ Y. SINTOMER, *Il potere al popolo*, Dedalo, Bari, 2009, p. 50.

²⁸ S. PETRUCCIANI, *Democrazia*, Einaudi, Torino, 2014, p. 10.

²⁹ Si è affermato ad esempio che i *social media* possano integrare un canone di atipicità della democrazia diretta come esasperazione continua e ciclica della *Ekklesia* stessa, così A. VERNATA, *Riflessi delle nuove dinamiche del consenso*, in D. CHINNI (a cura di), *Potere e opinione pubblica. Gli organi costituzionali dinanzi alle sfide del Web*, ESI, Napoli, 2019, p. 203.

³⁰ Sottolinea B. MANIN, *Principi del governo rappresentativo*, Il Mulino, Bologna, 2010, p. 11, come molte funzioni essenziali nel procedimento di decisione fossero assegnate e

per i singoli cittadini decisori che il sistema ateniese arrivava a prevedere forme radicali di responsabilità, con alcune fattispecie di reato molto gravi per chi avesse fatto approvare leggi contrarie all'interesse cittadino.³¹

Al contrario, la democrazia digitale sembra essere presentata come del tutto scissa da qualunque forma di individuazione di responsabilità politica, sociale o addirittura giuridica.

Elemento essenziale della democrazia digitale sembrerebbe consistere esattamente nella generale indistinzione, nella creazione di un rumore di fondo politico che rende non identificabile il momento della decisione e a chi, in concreto, questa decisione sia riconducibile.

Non si può poi obliare come e quanto gli assertori della identificazione della democrazia digitale con la democrazia diretta ateniese siano silenti su alcuni degli aspetti fenomenologicamente più problematici e ambigui di quell'antico modello istituzionale.

Per lungo tempo, il mito della democrazia ateniese è stato sottoposto a critiche assai penetranti: la più radicale delle quali verteva sul ruolo fondante della schiavitù e sulle dinamiche di lavoro e produzione.

La critica in oggetto, originata da Constant³² e ripresa da Engels³³ e Marx³⁴, vedeva nel lavoro e nella condizione servile un fattore ontologicamente

attribuite a magistrati eletti, situandosi pertanto la latitudine decisionale spesso fuori dall'orizzonte effettivo del popolo. L'Autore in questa chiave delinea la funzionalità riequilibratrice del sorteggio, il quale permetteva di assegnare ad alcuni cittadini estratti appunto a sorte alcune funzioni deliberative.

³¹ Il diritto pubblico ateniese prevedeva sanzioni assai severe per chi avesse presentato proposte illegali (*graphe paranomon*) e leggi non adatte (*graphe nomon me epitedeion theinai*) o si rendeva colpevole di inganno del popolo (*apate tou demou*): nei fatti, queste fattispecie equivalevano ad attentare alla integrità dello Stato e all'alto tradimento e in molti casi erano punite con la morte.

Il bene che si voleva proteggere con punizioni così draconiane era il libero convincimento assembleare, poiché da un lato la decisione della assemblea era considerata non sottoponibile a un giudizio di responsabilità e pertanto, dall'altro, si assegnava valore al processo di formazione del convincimento, incarnato dalle parole e dal corpo dell'oratore (fosse egli un semplice oratore o un magistrato incaricato di mettere al voto le proposte o un proedro).

Tentando un paragone con Internet e coi processi di formazione della opinione pubblica *online*, è evidente come in questo quadro assuma una connotazione decisiva il contrasto ai fenomeni di disinformazione, di polarizzazione, di *smart mobs*.

³² B. CONSTANT, *Discorso sulla libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni*, Editori Riuniti, Roma, 1992, p. 13, il quale sottolineava come senza gli schiavi ventimila Ateniesi non avrebbero potuto deliberare in piazza ogni giorno.

³³ F. ENGELS, *Anti-Dubring*, Editori Riuniti, Roma, 1974, p. 173.

connaturato alla essenza del governo di popolo: solo questo meccanismo di accesso al momento assembleare per alcuni, capace di privare dell'onere del lavoro e di contro di esclusione di altri dai diritti politici e dalla capacità giuridica aveva cesellato il lineamento di una democrazia che si era affrancata dai ceppi della produzione, con un meccanismo asimmetrico fondato sul riconoscimento della propria condizione implicante un meccanismo di accesso/esclusione alla sfera di partecipazione politica³⁵.

La correlazione tra democrazia radicale, diretta, e schiavitù, divenne talmente corrente nel dibattito filosofico e politico, principalmente negli ambienti liberali di estrazione anglo-americana, che i padri fondatori del costituzionalismo americano preferirono non casualmente evitare il ricorso al lemma in questione, orientandosi per definire gli emergenti Stati Uniti come una Repubblica³⁶.

3. Popolo e sistema istituzionale nell'ordinamento italiano

Proprio il termine Repubblica ci porta a considerare come il popolo venisse concepito nell'antichità romana, nelle varie fasi della storia che hanno visto trascolorare la Monarchia in Repubblica e poi questa in Impero, con la parentesi,

³⁴ K. MARX, *Il Capitale. Critica dell'economia politica*, I, Editori Riuniti, Roma, 1964, p. 92. Ampiamente sull'approccio marxista al tema della schiavitù nella civiltà greca, M. I. FINLEY, *Schiavitù antica e ideologie moderne*, Laterza, Roma-Bari, 1981, pp. 83 e ss.

³⁵ Il ruolo fondante della schiavitù nella genesi della democrazia diretta classica non a caso sta prepotentemente tornando nell'ampio dibattito concernente il lavoro nell'epoca digitale, contraddistinta da accelerazione, modificazione del capitale e dei mezzi produttivi e dinamiche di lavoro stesse, contraddistinte spesso da interazioni digitali, algoritmi, piattaforme di *match-making*. L'idea di fondo è che non solo la automazione e la robotica ma la digitalizzazione, la trasposizione nel virtuale di qualunque professione, stia alterando il portato essenziale del canone lavoristico, nella sua più pura essenza.

³⁶ A. HAMILTON, J. MADISON, J. JAY, *Il Federalista*, Il Mulino, Bologna, 1997, p. 194, hanno sottolineato come la democrazia degli antichi oltre a presentarsi come tendenzialmente irrealizzabile nei complessi Stati della modernità presentasse la caratteristica, esiziale, di polarizzare gruppi sociali fino a trasformarli in fazioni e in frazioni, scindendo in sotto-gruppi il popolo e disarticolandone l'unità.

D'altronde la dicotomia intercorrente tra Costituzione democratica e Costituzione repubblicana era stata già espressa, con particolare nitore tanto argomentativo quanto concettuale da I. KANT, *Per la pace perpetua*, in ID., *Antologia degli scritti politici*, Il Mulino, Bologna, 1977, p. 117.

Nel Novecento e con chiarissime considerazioni, sulla irrealizzabilità di modelli di democrazia diretta in Stati socialmente complessi e industrialmente evoluti e densamente popolati, H. KELSEN, *La democrazia*, Il Mulino, Bologna, 1995, p. 84.

forse l'unica davvero democratica intendendo per tale il riconoscimento di una sia pur larvata sovranità popolare, nell'epoca delle grandi riforme agrarie portate avanti dai Gracchi.

In prospettiva storica, in realtà, il termine *populus* è di radice semantica incerta³⁷. Una incertezza che per alcuni versi finirà per riverberarsi, unitamente alla non del tutto maturata consapevolezza dell'ordine istituzionale, sulla figura teorica in oggetto per come ricostruita nel pensiero giuridico latino.

Una prima notazione che è possibile offrire nella generale ricostruzione del popolo nel sistema istituzionale romano è quella della sua divergenza rispetto alla analoga figura emersa nell'esperienza greca: mentre in questa ultima infatti il popolo era una frazione incardinata in un reticolo di procedure deliberative, tendenzialmente priva di una qualunque rispondenza ad un ordine istituzionale e altrettanto priva della consistenza, per quanto liminale, di attore politico, nella storia romana il popolo si impone come un soggetto pienamente politico, come un attore dei cambiamenti istituzionali³⁸, oggetto della valutazione giuridica e del dibattito filosofico come, eventuale e ipotetico, cardine di legittimazione del potere sovrano.

Non è in questa prospettiva casuale infatti rilevare come spesso *populus* e *publicus* fossero a tutti gli effetti da ritenersi sinonimi.

³⁷ L. PEPPE, *Popolo* (dir. rom.), in *Enciclopedia del diritto*, XXXIV, Giuffrè, Milano, 1985, p. 315.

³⁸ Una modalità, essa stessa, di organizzazione delle istituzioni e della libertà: va ammesso, come non si è mancato di rilevare in dottrina, che in generale le condizioni sociali, l'ambiente, gli avvenimenti introducono cambiamenti in quel che si potrebbe chiamare in senso largo cultura di un dato momento storico, di un popolo, di uno Stato.

Questi cambiamenti particolarmente nel caso della libertà si realizzano in funzione di una costante ovvero il rapporto tra l'individuo e l'organizzazione sociale che è il diritto, così G. CRIFÒ, *Libertà e uguaglianza in Roma antica*, Bulzoni, Roma, 1996, p. 39. In questo senso, ammettendo la preesistenza di un canone di libertà, il popolo veniva ricostruito come un cardine di legittimazione del potere, dotato di una propria razionalità e di una propria intrinseca autodisciplina.

Quando l'organizzazione si trasla dall'*ethnos*, dal gruppo etnico, la stirpe, e passa attraverso il riconoscimento degli appartenenti ad altre stirpi come parimenti liberi si fonda la cittadinanza, intesa come istituzione che incardina la pluralità dei popoli e li sintetizza in un unico popolo.

In ciò si situa il passaggio, epocale, dal *Regnum* alla *Res publica*, un passaggio governato proprio dalla presa di coscienza di un unico popolo inteso come soggetto istituzionale, mentre appunto prima la libertà era graduata secondo linee di adesione ad una monarchia etnica come quella etrusca, F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I, Jovene, Napoli, 1972, pp. 77 e ss.

Il che, è da intendersi, non significa riconoscere una qualche forma di sovranità popolare³⁹ e di germinazione dell'autorità⁴⁰, regale, senatoriale, imperiale, dal popolo medesimo, ma significa più semplicemente, e in questo già si registra un elemento di notevole interesse e impatto, che il popolo emerge e si propone, o viene proposto, come latitudine di riferimento della evoluzione costituzionale romana: è indubbio infatti che soprattutto nella fase storica repubblicana il *populus*, riguardato come assemblea, finiva per atteggiarsi a fondamentale organo costituzionale, centro propulsore e autentico motore legislativo e normativo dell'ordinamento romano⁴¹.

Il cuore del popolo come concetto di attorialità politica e istituzionale ci è offerto da un notissimo passo ciceroniano contenuto nel *De Republica*⁴² e considerato il necessitato punto di partenza⁴³ per qualunque investigazione ricostruttiva del significato complessivo di popolo nell'esperienza giuridica romana⁴⁴.

³⁹ Sulla assenza di sovranità popolare nella esperienza giuridica romana, almeno fino all'epoca delle riforme gracchiane, F. De Martino, *Storia della Costituzione romana*, cit. pp. 292 e ss.

⁴⁰ L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Storia di Roma tra diritto e potere*, Il Mulino, Bologna, 2014, p. 11, dove si contesta l'uso dei termini Stato e città-Stato, categorie nate in epoca moderna, discostandosi in tal modo dagli schemi concettuali di Theodor Mommsen e del suo *Römisches Staatsrecht*.

⁴¹ L. PEPPE, *Popolo (dir. rom.)*, cit., p. 321.

⁴² CICERONE, Rep., I, 25, 39, *Est igitur, inquit Africanus, res publica res populi, populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus*, citato in L. Peppe, *Popolo (dir. rom.)* cit. p. 319.

⁴³ Così P. CATALANO, *Populus romanus quirites*, Giappichelli, Torino, 1975, p. 155.

⁴⁴ Il passo ciceroniano presenta anche un'altra rilevante caratteristica, essendo stato assunto a paradigma fondante, da parte della scienza romanistica, di una partizione teorica che vedeva nel concetto stesso di *populus* l'essenza dello Stato, mediante un canone di indistinzione tra le due sfere. È noto e assai seguito in questo senso, l'insegnamento di Th. Mommsen.

La teoria mommseniana, come ricorda D. NOCILLA, *Popolo (dir. cost.)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXI, Giuffrè, Milano, 1981, p. 343, suscitò vasto consenso e venne largamente seguita dalla dottrina, pur non mancando teoriche critiche, come ad esempio quella di R. ORESTANO, *Il problema delle persone giuridiche in diritto romano (1968)*, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 185 e ss.

La concezione mommseniana, strettamente monistica e risolvete la *vexata quaestio* tra l'approccio dogmatico e quello teorico generale concernente il ruolo, e la posizione, del popolo, tra Stato-comunità e Stato-apparato, con uno scivolamento e una sublimazione, in senso fisico, del popolo stesso nel cardine dello Stato, con una generale

Scomponendo l'insegnamento ciceroniano, al netto dell'opzione ricostruttiva conservatrice che informava il pensiero dell'Arpinate e quindi dovendo mettere nel conto una certa fisiologica ritrosia al riconoscimento pieno della soggettività pura del popolo come attore istituzionale, si evince come il popolo sia un fattore concettualmente precedente alla *civitas*⁴⁵, vista questa ultima come *constitutio populi*, criterio ordinatore e organizzatore del popolo medesimo, e precedente pure rispetto all'elemento oggettivo, ordinamentale, rappresentato dalla *res publica*.

Elemento dalla natura ampiamente dibattuta in dottrina, è quello del *consensus iuris*: esso sconta per certi versi la medesima contraddizione tipica del popolo, ovvero l'essere considerato un intreccio reticolare di situazioni giuridiche di diritto privato e di alcune altre tipologicamente ascrivibili allo *ius publicum*⁴⁶.

indistinzione dei due, mi sembra particolarmente feconda, come il monismo della scienza gius-pubblicistica germanica che parallelamente al Mommsen, e come vedremo, si interrogava sul fondamento ultimo dello Stato, per spiegare alcuni fermenti che vanno germinando nel cuore della società digitale, e su cui avremo modo di soffermarci nella prosecuzione della trattazione.

Mentre la contemporanea scienza giuridica, nel nome della distinzione, della differenziazione, del mantenimento del pluralismo sociale e di costruzione della società e dell'ordinamento, sia pure con diverse sfumature e diversi accenti, tenta di gettare un ponte concettuale tra costruzione teorico generale e quella dogmatica, mantenendo un approccio schiettamente dualistico, la società digitale a me sembra vada riducendo differenziazione e canoni di fondazione del popolo stesso, risolvendolo attraverso una attrazione nei gangli di un ordine spontaneo che lo codifica, lo sussume e lo trasforma nei suoi tratti essenziali.

Attualizzando in questo senso la lezione crisafulliana secondo cui un ordinamento descrive e fonda se stesso apprestando il sistema delle proprie fonti, passando da uno Stato inteso come complesso tendenzialmente disarticolato e indifferenziato di regole a uno vero e proprio definibile come sistema normativo, allo stesso modo, stabilendo quali siano i soggetti che entrano a farne parte, l'ordinamento definisce se stesso in quanto Stato-comunità, così V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, I, Cedam, Padova, 1970, p. 46.

A differenza però dello Stato costituzionale, lo Stato digitale, piegato alle logiche e alle razionalità puramente tecniche e determinato da collisioni conflittuali tra frammenti di potere pubblico e potere privato, tende a risolvere il proprio popolo mediante un riconoscimento che non funziona e non opera come legittimazione a ritroso di se stesso, bensì come sussunzione e fagocitazione del popolo medesimo, in una torsione il cui fine ultimo è la completa in distinzione tra Stato digitale e popolo digitale.

⁴⁵ G. CRIFÒ, *Libertà e uguaglianza in Roma antica*, cit., p. 47.

⁴⁶ In ciò che potremmo definire una antica questione di dibattito sull'attivismo giudiziario e sul suo rapporto con il potere politico e l'ordine istituzionale, si situa in

Ritenere il *consensus* presupposto dello *ius* o al contrario vedere in esso un elemento di armonizzazione con l'esercizio dello *ius* riproduce, in maniera chiara, le problematiche emergenti dalla polisemia del termine stesso *populus*.

Non appare casuale la difficoltà di ricondurre a ordine concettuale la declinazione soggettiva di *populus* nel suo processo di trasformazione in elemento istituzionale e di diritto oggettivo, la *res publica*: difficile soprattutto inferire un rapporto di legittimazione tra il primo e il secondo, posto che i sintagmi sono in genere ricostruiti non solo nella prospettiva della complementarità ma anche della alternatività.

L'attenzione del dibattito dottrinale di epoca romana sul punto è piuttosto carente, mancando una ricostruzione organica, che oggi definiremmo monografica⁴⁷, del diritto pubblico, una ricostruzione che inizierà ad essere offerta e a maturare nei suoi presupposti concettuali solo a partire dalla fine del Principato, passando poi con l'interfaccia filosofica dei pensatori cristiani alla elaborazione medievale.

Ma *populus*, in epoca romana, sta ad indicare anche la dinamica di regolazione dei rapporti giuridici tra soggetti privati; non solo il diritto oggettivo, quindi, ma anche la cornice di riconoscimento e di validità dei diritti soggettivi, centro di imputazione di beni e rapporti giuridici e al tempo stesso centro decisionale che è andato sfumando tra distinte competenze di ordine tipicamente costituzionale, come l'esercizio della funzione legislativa, quella di governo, quelle giurisdizionali.

Il *populus* romano diviene elemento di equilibrio tra la sovranità e i vari attori istituzionali che la esercitano, ora il Senato ora il principe; a prescindere dalle varie epoche storiche, ciascuna delle quali contraddistinta da una propria modellazione dei rapporti di diritto pubblico, rimane evidente e pacifico come il *populus* si disarticolasse in quote di legittimazione ora riconosciute al Senato, quale organo di governo di epoca repubblicana, e il *Princeps* quale titolare ultimo

chiara evidenza proprio il ruolo del popolo; si pensi all'istituto della *provocatio ad populum*, la quale nei fatti, nel processo penale e al netto delle differenti ricostruzioni concettuali le quali sembrano più divergere sulla consistenza procedurale piuttosto che sul ruolo esplicito dal popolo, si atteggiava come predominio della volontà istituzionale popolare nei confronti della *coercitio* o delle decisioni del ceto magistratuale, configurandosi essenzialmente come un grado appello caricato di valenza schiettamente politica, L. RAGGI, *Studi sulle impugnazioni civili nel processo romano*, Giuffrè, Milano, 1961, p. 12.

⁴⁷ Facendo eccezione, parziale, solo l'opera di Quinto Elio Tubero il giovane, in questo senso, L. PEPPE, *Popolo (dir. rom.)*, cit. p. 317

dei rapporti puri di diritto pubblico, come il potere normativo e quello giudiziario.

In questa chiave ricostruttiva e ai fini della presente trattazione assume particolare rilievo, nella generale riconduzione del canone della cittadinanza alla costruzione del popolo e alla formazione di una per quanto fantasmatica strutturazione pubblica, la concessione della cittadinanza a tutti gli appartenenti alla compagine imperiale da parte di Caracalla con la *Constitutio antoniniana* del 212 d.C.

Abbiamo visto come *populus* e *publicus* tendessero spesso ad equivalersi, quasi a fondersi. Come è stato ampiamente dimostrato⁴⁸, in riferimento ai diritti patrimoniali dello Stato, *populus* poteva anche intendersi quale persona giuridica.

La congiunzione a sintesi tra cittadino come appartenente al *populus* e le conseguenze di riconoscimento politico, e di obblighi giuridici ben precisi, giungono alle estreme conseguenze nella modellazione dello *Ius Fisci* e nella configurazione della persona giuridica, intesa per la prima volta, e sia pure in chiave embrionale, come sintesi relazionale tra elemento politico e complessità tecnica.

Il diritto romano aveva conosciuto modalità di segregazione patrimoniale, separando il patrimonio dalla soggettività individuale: mi sembra significativo in questo senso che una delle traduzioni di persona giuridica nel diritto pubblico romano sia proprio, come richiamato *supra*, *Populus romanus*.

In questo senso si coglie non solo il tentativo di prendere atto della complessità sociale e tecnica, con una evoluzione dei formanti giuridici ed economici di scambio funzionalizzati a integrare sistemicamente dato economico e valore patrimoniale, ma anche di stabilire una connessione con la forma popolo come cardine di legittimazione.

In questa chiave interpretativa la monografia di Riccardo Orestano sulla personalità giuridica come problema nel diritto romano, assume un valore precipuo: partendo proprio dalla rilevanza del decreto di Caracalla, Orestano giunge alla conclusione che la questione della personalità giuridica fosse da ritenersi questione dottrinale del XIX Secolo⁴⁹, segnando con questo il

⁴⁸ R. ORESTANO, *Il problema delle persone giuridiche in diritto romano*, cit., specie pp. 196 e ss.

⁴⁹ La figura della persona giuridica giunge a piena maturazione con la Pandettistica, ed è con la Pandettistica, ad opera soprattutto di Windscheid, che viene a riflettersi sui diritti senza soggetto, ovvero quei diritti che scontando una ontologia intersezionale tra sfera oggettiva e sfera soggettiva finivano per rendere conto della necessità di giuridificare

disvelamento di quel reticolo di relazioni intra-subietive che tra loro cospiranti, come notato anni dopo da Francesco Galgano⁵⁰, avrebbe relegato lo studio della persona giuridica a studio e analisi di questo reticolo di relazioni e connessioni.

Nonostante quindi una difficoltosa riconducibilità di ciò che oggi definiamo persona giuridica al mondo culturale romano, già in quel panorama giuridico si poneva la delicata questione di come regolare il rapporto tra il soggetto e il mutato contesto sociale: un contesto che si evolveva sotto la spinta dell'evoluzione tecnologica, del sentire comune, di una aumentata complessità socio-giuridica, di relazioni economiche e istituzionali sempre più articolate e raffinate.

La regolazione e i suoi strumenti, quindi, non potevano fare eccezione e dovevano seguire questa direttrice di cambiamento, fino ad abbracciare e governare la citata complessità.

Un dato non revocabile in dubbio è che al di là della piena coscienza di cosa fosse in senso tecnico una persona giuridica, i Romani, nella evoluzione culturale ed economica, tecnica quindi, dell'Impero, nutrivano la stringente necessità di portare a sintesi razionale la connessione tra regolazione della libertà individuale e collettiva con l'istituzionalizzazione della regolazione.

Ne emergeva cioè la necessità che la regolazione abbracciasse non solo il non umano, lo *Ius fisci* appunto, ma anche un ambiente nuovo, germinato dalla consapevolezza di dover normare anche ciò che esulava dall'orizzonte dell'umano.

È un dato fondamentale ai fini della analisi dei meccanismi di rappresentanza e degli elementi costitutivi della società digitale, perché indica come nella storia dell'umanità sia da sempre presente non solo la esigenza ma anche lo strumentario concettuale per procedere, mediante concettualizzazione e metafora⁵¹, alla giuridificazione della sintesi perfetta tra dato umano e dato tecnico.

il socialmente e tecnicamente complesso, pur partendo dal presupposto della sintesi/fusione tra soggetto e oggetto della regolazione.

Sarebbe invero impossibile sostenere che i Romani avessero già maturato una simile complessità di ragionamento, ma alcuni dati sono incontrovertibili: all'aumentare della spazialità da governare e della raffinatezza delle relazioni sociali, consegue la necessità di adozione di schemi che trascendano la figura del singolo soggetto. Ed è questo un dato che connota profondamente il digitale, come vedremo, posto che in esso si registra la fusione tra elemento personale, realtà, virtuale e ambiente tecnico.

⁵⁰ F. GALGANO, *Persona giuridica*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, sez. civ. XIII, UTET, Torino, 1995, p. 403.

⁵¹ È stato correttamente osservato come tutto il pensiero giuridico finisca per operare seguendo linee direttrici a base metaforica, A. GIULIANI, *La «nuova retorica» e la logica*

4. La democrazia degli attori non-umani: una conclusione

L'evoluzione tecnologica nelle sue multiformi sfumature non produce una cesura inspiegabile rispetto gli ordinamenti contemporanei.

Essa, al contrario, spinge alle estreme conseguenze un ragionamento che la scienza giuridica coltiva da secoli.

La persona giuridica, fuor di metafora, risponde al grande quesito dell'avanzare inarrestabile della complessità socio-tecnica⁵²; il tentativo cioè di governare una società che muta in fretta paradigmi, i cui tratti salienti mostrano profili di iper-accelerazione, e in cui le interrelazioni funzionali tra uomo e ambiente circostante si rendono sempre più ibride⁵³.

del linguaggio normativo, in Rivista internazionale di filosofia del diritto, 1970, p. 379, il quale aggiunge che "basterebbe esaminare una qualsiasi delle controversie della scienza giuridica per vedere come le diverse soluzioni siano condizionate dalle metafore accettate, dalle similitudini, dal ricorso all'esempio".

⁵² La necessità di regolazione dell'ambiente complesso quale è quello digitale, in cui le nostre azioni partecipano al tempo stesso dello spazio digitale e di quello reale, e in cui ciò che facciamo *online* finisce sempre più spesso per riverberarsi anche *offline*, ha portato una parte considerevole della sociologia della scienza e dei giuristi a utilizzare lemmi concettuali derivanti da altre scienze.

In questo caso grande valore assume la teorica proposta in seno alla *Actor/Network Theory (ANT)*, una teoria sociologica sviluppata con particolare riferimento alla osservazione della complessità importata dalle tecnologie avanzate e propugnata soprattutto da Bruno Latour, B. LATOUR, *Reassembling the social*, Oxford University press, Oxford, 2005.

Il senso di questa teorica in chiave epistemologica è che l'incistamento vitale delle logiche tecniche derivanti dalla tecnologia de-costruisca non solo il contesto ma più in generale il senso profondo dell'ambiente, in cui sarà impossibile distinguere soggetto e oggetto: ne consegue pertanto la necessità di democratizzare la logica del laboratorio, i nessi e gli snodi dei network. Sul punto ampiamente, G. TEUBNER, *Ibridi e attanti*, Mimesis, Milano, 2015, pp. 31 e ss.

La teorica ANT pone attenzione alla democratizzazione della tecnologia digitale e degli insiemi complessi, è stata significativamente utilizzata per analizzare ad esempio le *smart city*, ha ingenerato alcuni degli strumenti euristici dei partiti-piattaforma originanti dallo spazio digitale come il 'portavoce' e soprattutto si serve di costruzioni istituzionali come i forum ibridi su cui lungamente torneremo in seguito.

⁵³ Per una ampia disamina del modo in cui l'incistamento dell'alta tecnologia finisce per modificare radicalmente la stessa narrazione giuridica e i postulati sottesi alla soggettività, A. D'ALOIA, *Il diritto verso "il mondo nuovo". Le sfide dell'Intelligenza Artificiale*, in *Biolaw Journal – Rivista di biodiritto*, 3, 2019, specialmente pp. 24 e ss.

La società, come ci hanno insegnato per primi i romani, nutre la necessità di personificare e regolare situazioni complesse risultanti da una sintesi, e questo per varie motivazioni; per contingenze aziendali e mercatorie, poiché la persona giuridica racchiude a unità le complesse relazioni tra individui o tra individui e formazioni sociali colte nel loro dispiegarsi nel tempo della tecnica.

Strumenti come la persona giuridica hanno svolto il ruolo di economizzazione delle risorse e dei flussi/costi di transazione, di razionalizzazione degli stock di risorse disponibili in un dato assetto istituzionale.

Ma pure sono stati importanti per regolare la tendenziale immortalità⁵⁴ degli enti muniti di personalità giuridica⁵⁵, aspetto questo che rammenta senza dubbio la immortalità dell'individuo che accede a internet e che rimane tra le maglie di silicio anche dopo la sua scomparsa.

Si tratta di una strategia che sistematizza la complessità procedurale delle relazioni, giuridiche, economiche, inter-personali, sociali, e la incarna sia pur fittiziamente nel concetto di persona.

Come avviene per gli attori non-umani che punteggiano l'orizzonte delle intelligenze artificiali e della robotica: capaci di svolgere azioni gravide di implicazioni giuridiche, con un certo grado di autonomia, e in cui il diritto si pone la grande e grave questione di come intervenire in termini regolatori, sulla base del riconoscimento della natura della citata autonomia.

Autonomia esecutiva subordinata alla volontà di soggetti umani, quali i programmatori, i tecnici o gli utilizzatori, oppure autonomia anche decisionale? Una distinzione non da poco per quanto riguarda l'imputazione della responsabilità.

Traslando questo discorso nei gangli del mondo istituzionale e delle forme di governo, appare chiaro come la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali mediata da alcune forme di tecnologia possa portare alla commistione con meccanismi in cui la piattaforma utilizzata non si dimostri neutra, ma partecipi anzi direttamente al modo di estrinsecazione della partecipazione.

In questo caso, a venire in rilievo è il profilo di libertà e di non coercizione nella produzione della decisione: la partecipazione di intelligenze artificiali generative al dibattito politico pubblico, la strutturazione di algoritmi nutriti da dati che sembrano orientati da precisi *bias*, finiscono in potenza per rendere ibrida la stessa decisione del cittadino.

⁵⁴ Z. BAUMAN, *Il disagio della postmodernità*, Bruno Mondadori, Milano, 2002, pp. 178 e ss. sulla scienza e sulla informatica e sul sogno di una vita eterna.

⁵⁵ G. TEUBNER, *Ibridi e attanti*, cit. p. 25.

Non si tratterà più della sua sola volontà politica, ma di una volontà embricata, più che meramente influenzata, con quella dell'attore non-umano.

Proprio per questo l'orizzonte del diritto colto nel suo relazionarsi alle forme attoriali ibride è un mondo nuovo.

La riconduzione di un intero mondo concettuale alla persona riduce la paura della complessità culturale e sociale circostante.

Soprattutto perché consente all'ambiente innervato di reticoli tecnici, un ambiente in cui diventa essenziale regolare e disciplinare l'insieme digitale/reale, di poter essere considerato un nuovo fattore di cui tener conto nella regolazione, quasi esso fosse un attore autonomo⁵⁶.

Discorso analogo nella forma, ma rovesciato nel senso, e quindi critico, può esperirsi per il modello di una democrazia diretta di matrice greca, più immaginifica che per come storicamente effettivamente data.

Mentre infatti il modello romano appare un dato epistemologico di cui poter tenere conto seguendone lo sviluppo e quindi utilizzandolo come elemento di ermeneusi anche del digitale e del rapporto tra uomo e tecnica, delle istituzioni rappresentative sottoposte a pressione dagli strumenti digitali, i richiami alla Grecia appaiono molto più enfatici, strumentali, spesso utilizzati *ad usum Delphini* nel lessico politologico per fini di polarizzazione e attrazione.

La pretesa, presunta orizzontalità del modello greco proposto dai cantori della democrazia diretta digitale, in apparenza disintermediante e capace di divellere la modulazione delle istituzioni rappresentative, si traduce al contrario in una verticalità di matrice direttoriale.

Si assiste cioè alla costruzione di una serie di sotto-insiemi sociali, di *network*, in apparenza del tutto orizzontali e equiordinati, nei quali l'assunzione della decisione e della relativa responsabilità è dispersa in maniera pulviscolare.

Questo modello, del tutto scisso dalle garanzie fornite dai moderni ordini costituzionali liberal-democratici, lascia intendere di poter garantire maggiore efficienza, innovazione e soprattutto di dar voce a tutti.

Affascinante e suadente perché in questa prospettiva si atpeggia quale superamento degli obsolescenti istituti della democrazia rappresentativa, considerati, non a torto, da tempo in crisi e incapaci di fronteggiare le sempre più delicate sfide del presente.

Ma, al di là di questa coltre patinata, si presentano tutte le criticità illustrate scorrendo della democrazia ateniese: astensionismo divenuto fondamento basilico del processo decisionale, assunzione di forme aristocratiche, da cui la

⁵⁶ Diffusamente su questi aspetti, G. TEUBNER, *Digital personhood? The status of Autonomous software agents in private law*, in *Ancilla Iuris*, 2018, pp. 109 e ss.

citata direttorialità, con una élite che cesella le decisioni nel merito e nei minimi dettagli, lasciando alla massa solo una approvazione plebiscitaria, stordente prevalenza del dato tecnico sul quoziente politico nella formazione delle scelte e delle decisioni, una fittizia trasparenza che al contrario si rende coltre di oscurità perché il cittadino, chiamato a deliberare, è letteralmente annegato in una coltre di informazioni che non può padroneggiare o razionalizzare, finendo per esprimere preferenze alla cieca.

La direttorialità nel digitale discende poi da ciò che Lawrence Lessig definisce il “codice”, l’elemento tecnico posto a fondamento di un determinato algoritmo, di una piattaforma: chi detiene quella piattaforma o ha elaborato l’algoritmo, chi ne padroneggia la “scatola oscura”, occupa una posizione privilegiata e molto più forte del singolo, semplice partecipante.

La democrazia digitale non è quindi diretta, ma al contrario profondamente elitaria e direttoriale.

Un modello, quindi, potenzialmente pericoloso.